

COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese



**REGOLAMENTO DI
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE FORME DI
PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE:
GRUPPI DI LAVORO E CONSULTE CONSILIARI**

ART. 1
Fonti e finalità

- I. Il presente Regolamento è emanato in virtù del principio di potestà regolamentare sancito dall'art.5 della L.n.142/90.
- II. Il corpo normativo che lo costituisce si ispira ai principi legislativi vigenti, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 18 e 21 della Costituzione, nonché agli articoli 2, 5 e 6 della L. n.142/90 ed agli articoli 65, 66, 68 ed 82 dello Statuto comunale.
- III. Al Regolamento è affidata la disciplina dell'istituzione e del funzionamento dei Gruppi di Lavoro e delle Consulte Consiliari, quale forma di partecipazione democratica dei cittadini all'amministrazione locale.

CAPO I
GRUPPI DI LAVORO
ART. 2

Istituzione, finalità e composizione dei Gruppi di Lavoro

- I. I Gruppi di Lavoro hanno funzioni consultive e propositive e vengono istituiti dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, quale forma di partecipazione, di esperti o di rappresentanti delle realtà economiche e sociali operanti nel territorio comunale, quale supporto della Giunta Comunale nell'attuazione degli indirizzi programmatici.
- II. I Gruppi di Lavoro sono composti da un numero variabile di membri, comunque non inferiore a tre, definito dalla Giunta Comunale con la delibera istitutiva che ne individua nominalmente i componenti su indicazione dall'Assessore competente per materia.
- III. L'istituzione dei gruppi di lavoro è preceduta da idonee forme di pubblicità che consentano ai cittadini interessati di presentare la propria candidatura per entrare a farne parte.

ART. 3
Funzionamento dei Gruppi di Lavoro

- I. I Gruppi di Lavoro sono convocati e presieduti dal Sindaco o da un suo delegato o, in alternativa, dall'Assessore competente per materia. L'avviso di convocazione deve essere effettuato, senza particolari formalità, attraverso modalità idonee a garantire la partecipazione dei componenti di detto organismo consultivo.
- II. Alle sedute del Gruppo di Lavoro *potranno* partecipare, su invito del Presidente, il Segretario Generale, i responsabili di servizio, o altri dipendenti responsabili di procedimento in materie di interesse dei suddetti organismi partecipativi.
- III. La partecipazione alle sedute dei Gruppi di Lavoro è riservata ai solo componenti di detto organismo, quali individuati nella deliberazione istitutiva. Chiunque può chiedere, motivatamente, audizione nell'ambito dei lavori degli stessi, ma è facoltà del Presidente ammetterne l'intervento.

ART. 4
Durata in carica

I. I Gruppi di Lavoro hanno durata limitata, determinata nella delibera istitutiva, comunque non superiore al periodo temporale inerente il mandato amministrativo della Giunta che li ha costituiti.

CAPO II
LE CONSULTE CONSILIARI

ART.5
Istituzione, finalità e composizione delle Consulte Consiliari

I. Le Consulte Consiliari hanno funzioni consultive e propositive e vengono istituite dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione, quale forma di partecipazione di gruppi, enti, associazioni, nell'elaborazione degli indirizzi programmatici relativi alle materie di competenza consiliare.

II. Le Consulte Consiliari sono composte, in numero variabile di membri, comunque non inferiore a tre, da Consiglieri Comunali *oltreché da rappresentanti delle realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti nella comunità comunale.*

III. *I rappresentanti consiliari ed i rappresentanti non consiglieri verranno definiti dal Consiglio Comunale in sede di delibera istitutiva. Per quanto concerne i rappresentanti non consiglieri, si procederà in base alle designazioni indicate al Consiglio Comunale dalle realtà politiche, sociali, culturali ed economiche presenti nella comunità comunale.*

IV. L'istituzione delle Consulte Consiliari è, a tal fine, preceduta da idonee forme di pubblicità.

V. Qualora il numero di soggetti membri della Consulta Consiliare sia superiore a dieci, può essere istituito un organo direttivo, eletto all'interno della Consulta Consiliare a maggioranza semplice dei votanti, con funzioni di raccordo tra la Consulta stessa ed il Consiglio Comunale.

VI. La Consulta, inoltre, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario con funzioni verbalizzanti.

ART.6
Funzionamento delle Consulte Consiliari

I. Le sedute di lavoro della Consulta consiliare sono convocate dal Presidente con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi ai membri della stessa, almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione, con contestuale affissione all'Albo Pretorio.

II. La Consulta approva nella seduta successiva i verbali relativi alla seduta precedente.

III. Ai lavori della Consulta Consiliare potrà essere chiamato a partecipare, su invito del Presidente, il Segretario Generale, i responsabili di servizio o altri dipendenti comunali responsabili di procedimento in materie di interesse dei suddetti organismi partecipativi.

IV. Le sedute della Consulta Consiliare sono pubbliche, ma il diritto di intervento è riservato ai soli componenti di detto organismo. Chiunque può chiedere audizione ai summenzionati organismi, ma è facoltà di chi li presiede ammetterne l'intervento.

ART.7

Durata in carica

I. Le Consulte Consiliari durano in carica quanto il Consiglio Comunale che le ha istituite.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 8

Diritti di informazione ed accesso agli atti

I. Ai soggetti membri delle Consulte consiliari e dei Gruppi di Lavoro si applicano le stesse norme vigenti in materia di informazione ed accesso agli atti previste dall'apposito Regolamento comunale, con le sole limitazioni previste per la tutela della riservatezza di terzi e dell'efficacia procedimentale.

ART. 9

Disposizioni finali

I. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia, in quanto compatibili, alle norme statutarie e regolamentari comunali, con particolare riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale.



COMUNE DI LUINO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE: GRUPPI DI LAVORO E CONSULTE CONSILIARI.

APPROVATO: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23.07.1997;

PUBBLICATA: all'Albo Pretorio del Comune dal 28.07.1997 al 12.08.1997 senza opposizioni;

ESTREMI DI ESECUTIVITA' Organo Regionale di Controllo atti n. 381, seduta del 04.08.1997, con la quale non si riscontrano vizi di legittimità;

2^ PUBBLICAZIONE: all'Albo pretorio del Comune dal 12.08.1997 al 27.08.1997 senza opposizioni (giuste disposizioni statutarie art. 19 - 6° comma);

ENTRATA IN VIGORE: 27.08.1997.

Luino, li 04.09.1997



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mauro FIORINI)

c:\www\regolam.doc